

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5053 del 22/10/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex art.3 DPR 59/2013 <i>in</i> MODIFICA NON SOSTANZIALE DITTA: VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOC. AGR. ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5203 del 22/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA NON SOSTANZIALE

DITTA: VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOC. AGR.

ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 3671 del 05/08/2020 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP competente con atto n.9603 del 07/08/2019 acquisito agli atti Arpae prot. n. 120131 del 20/08/2020, per l'attività di "allevamento bovine da latte" svolta dalla ditta Villa Giardino dei f.lli Bersani soc.agr.;
- con nota del Comune di Podenzano acquisita agli atti Arpae prot. n. 139015 del 29/09/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona nonchè trasmessa la documentazione per la Procedura Abilitativa Semplificata (D.Lgs.28/2011) comprendente l'endoprocedimento di AUA (DPR 59/2013) per la "*Nuova costruzione ed esercizio di nuovo impianto a biogas di potenza pari a 300 KW alimentato a reflui zootecnici aziendali*" a seguito di istanza della Ditta Villa Giardino dei f.lli Bersani soc.agr.;
- l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda modifiche ai titoli ambientali a seguito di installazione dell'impianto a biogas, come di seguito riportato:
 - a) autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 rispetto alla quale viene dichiarato che non sono previste modifiche;
 - b) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 derivante dalla modifica non sostanziale dello stabilimento;
 - c) modifica non sostanziale della comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - d) nuova comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Rilevato che:

Dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni, risulta che:

- L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 300 KW elettrici, due vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, una platea di servizio per il caricamento del letame al digestore e due nuove trincee per gli insilati;
- L'energia termica sviluppata sarà parzialmente recuperata nel riscaldamento del digestore e per riscaldare le acque della sala di mungitura. Il consumo di biogas indicato è di 174 Nm³/h e la potenza dichiarata in ingresso nel cogeneratore è pari a 785,34 kW, pertanto detto impianto rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetto ad autorizzazione;
 - la costruzione di due nuovi silos trincea per l'alimentazione dei capi bovini;
- il digestore primario sarà coibentato e dotato di sistema di riscaldamento per garantirne la termostatazione a 39-40 °C ed è previsto uno stoccaggio coperto con recupero di gas;
- la vasca scoperta di nuova realizzazione per lo stoccaggio della frazione liquida chiarificata del digestato avrà un rapporto superficie/volume <0,20, quindi sarà conforme al PAIR2020;
- la platea di stoccaggio per la frazione solido separata sarà dotata di apposita copertura;
- il digestore anaerobico sarà alimentato con liquame, letame, insilato di mais e di tritale ed acque meteoriche e di mungitura;
- non è prevista la variazione della consistenza dell'allevamento rispetto all'AUA vigente;
- è prevista una torcia di emergenza, la cui entrata in funzione è prevista solamente in caso di eccesso di produzione o di guasto nelle unità di cogenerazione;
- in merito alle emissioni diffuse viene sottolineato che la situazione post-intervento sarà migliorativa rispetto a quella attuale;

Dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica, risulta che:

- la consistenza dell'allevamento, già autorizzata con l'AUA precedente, è pari a 712 capi così suddivisi:
Bovine da latte: n. 337 - Capi da rimonta: n. 245 - Vitelli: n. 130
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 12.140 t/a
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di triticale, insilato di mais): 3.000 t/a;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- ACQUE REFLUE E METEORICHE: 1665 t/a;
- TOTALE: 16.805 tonn/anno;

Atteso che:

◆ nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune le amministrazioni intervenute hanno rilasciato i seguenti pareri utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA e di seguito elencati:

- ◆ nota prot. n. 148889 del 15/10/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni (riportate nel presente provvedimento);
- ◆ nota prot. n. 149522 del 16/10/2020 - Comune di Podenzano: parere favorevole in ordine alle matrici ambientali *emissioni* e *rumore*;
- ◆ nota prot. n. 145108 del 08/10/2020 - CTR Radiazioni non ionizzanti (CEM) di ArpaE- valutazione campi elettromagnetici favorevole;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 3671 del 05/08/2020, a favore della ditta "VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA" (C.FISC. 00873420335), per l'attività da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Podenzano loc. Villa Giardino. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** la seguente prescrizione:

- a) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad

Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

3. di impartire per l'utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- al momento della messa in funzione dell'impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTEKNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 12.140 t/a
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di triticale, insilato di mais): 3.000 t/a;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 1665 t/a;
 - TOTALE: 16.805 tonn/anno;
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- dovrà tenere in azienda (o trasmettere ad Arpae) gli esiti del monitoraggio del sistema di separazione dei reflui, così come proposto;

4. di impartire inoltre le seguenti prescrizioni, come stabilito nella nota prot. 148889 del 15/10/2020 del Servizio Territoriale di Arpae -distretto di Piacenza;

- riempimento delle trincee di stoccaggio biomasse evitando la copertura della griglia di raccolta percolato mantenendo una distanza di circa 40 cm dal pozzetto;
- mantenimento di tutti i pozzetti di raccolta acque meteoriche e percolati puliti ed efficienti;
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- predisposizione di un Piano di Monitoraggio e Controllo i cui dettagli dovranno essere concordati con il Servizio Territoriale di ARPAE. Tale piano dovrà almeno prevedere il controllo dei seguenti parametri di processo:
 1. che venga effettuato il monitoraggio annuale del quantitativo di digestato prodotto;
 2. che con cadenza annuale si dovrà trasmettere allo scrivente Servizio l'analisi eseguita sul digestato per i parametri previsti nell'Allegato I, punto 7.3, Tab. 5 del Reg. Regionale n.3/2017;

5. di fare salvo che:

- il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- relativamente al motore a biogas deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e/o autorizzate dall'Autorità Competente;

6. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 3671/2020 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al Comune di Podenzano in relazione al procedimento oggetto della Conferenza di Servizi di che trattasi;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto.

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.a Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.